

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. ~~8748~~8749/2004

doc. gen. n. 1514/2004

Provvedimento Organizzativo della Sezione INFN di Bari

(ai sensi degli articoli 10 comma 4, lettera h), e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'INFN e dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN)

A cura della
Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN
Ufficio Ordinamento

24 settembre 2004

Art. 1

Sezione INFN di Bari

1. La Sezione INFN di Bari, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Generale dell'INFN e degli articoli 1 e 2 del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, è Struttura scientifica avente il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
2. I rapporti tra la Sezione e le locali Università sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 2

Direzione della Sezione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento Generale dell'INFN, la Direzione della Sezione è attribuita, per incarico, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore della Sezione è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme previste negli articoli 17 e 20 del Regolamento Generale dell'INFN.
3. Il Direttore della Sezione, così come stabilito dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN ha il compito di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
4. Dal Direttore della Sezione dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il personale INFN della Sezione ed il personale comunque assegnato alla stessa dalle Università e da altri Enti.
5. Il Direttore sovrintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell'Istituto.
6. Almeno una volta all'anno il Direttore della Sezione convoca il personale per presentare una relazione sullo stato di avanzamento della attività e sulle relative previsioni programmatiche.
7. Il Direttore è responsabile della contrattazione decentrata locale nel rispetto della normativa di legge e degli accordi a livello nazionale.

Art. 3

Consiglio di Sezione

1. Ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 22, comma 1, del Regolamento Generale dell'INFN, il Direttore della Sezione si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione e l'attuazione in sede locale, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della Struttura.

Art. 4

Struttura Organizzativa della Sezione

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a) del Regolamento Generale dell'Istituto e dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, la Sezione si articola come segue:
 - Servizio Amministrazione;
 - Servizio di Direzione;
 - Servizio Elettronica;
 - Servizio Progettazione Meccanica;
 - Servizio Officina Meccanica;
 - Servizio Calcolo e Reti;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN, ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di incarico di collaborazione tecnica.

3. I Responsabili dei Servizi rispondono al Direttore della Sezione del funzionamento degli stessi e dell'attuazione dei progetti di attività loro assegnati.

4. Eventuali sottostrutture all'interno di un Servizio o alle dirette dipendenze del Direttore verranno eventualmente istituite con provvedimento del Direttore, sentite le organizzazioni sindacali locali ed il Consiglio di Sezione.

Art. 5

Servizio Amministrazione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - ragioneria;
 - gestione del bilancio e della spesa;
 - import- export;
 - contratti;
 - fondo economale;
 - patrimonio;
 - liquidazione missioni ed indennità;
 - documentazione programmi ed obiettivi;
 - ricezione materiali;
 - automezzi;
 - magazzino cancelleria;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 6

Servizio di Direzione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - protocollo;
 - archiviazione e documentazione;
 - affari del personale;
 - concorsi;
 - assunzioni;
 - incarichi di ricerca, collaborazione tecnica di associazione;
 - rapporti con le organizzazioni sindacali;
 - Consiglio di Sezione;
 - rapporti esterni;
 - supporto di segreteria e documentazione radioprotezionistica e sanitaria;
 - scambi internazionali;
 - segreteria di direzione;
 - supporto di segreteria per il Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 7

Servizio Elettronica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - Progettazione elettronica:
 - CAD per PCB;
 - CAD per VLSI analogico e digitale;
 - acquisti materiale elettrico e elettronico;
 - assemblaggio, test e riparazione di circuiti e strumentazione elettronica;
 - installazione, test e manutenzione di apparati elettronici;
 - assistenza agli esperimenti e agli altri Servizi;
 - gestione dell'hardware, del sistema operativo e degli applicativi CAD;
 - documentazione e consulenza su componentistica e strumentazione elettronica;
 - microbonding;
 - caratterizzazione, selezione, assemblaggio e test di rivelatori a semiconduttore;
 - esecuzione di lavorazioni in ambiente pulito;
 - conduzione degli impianti e della strumentazione della camera pulita;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 8

Servizio Progettazione Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - progetto e disegno di parti e di sistemi meccanici con l'utilizzazione di:
 - Disegno tradizionale;
 - CAD;
 - assistenza agli esperimenti e agli altri Servizi;
 - partecipazione alla verifica funzionale dei lavori effettuati;
 - partecipazione alla fase di assemblaggio e di installazione dei sistemi meccanici progettati;
 - gestione dell'hardware, del sistema operativo e degli applicativi CAD/CAM;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 9

Servizio Officina Meccanica

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - lavorazione alle macchine utensili;
 - aggiustaggio;
 - saldatura;
 - meccanica di precisione;
 - assemblaggio, installazione e manutenzione di apparati sperimentali;
 - manutenzione e supporto meccanico agli esperimenti e agli altri Servizi della Sezione;
 - manutenzione ordinaria delle macchine del Servizio;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 10

Servizio Calcolo e Reti

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - gestione delle macchine di calcolo centrali, aggiornamento software dei sistemi operativi;
 - gestione della rete locale e geografica e dei relativi servizi;
 - assistenza utenti, installazione e configurazione di software e hardware informatico;
 - attività di assistenza e supporto informatico agli esperimenti ed agli altri Servizi della Sezione;
 - consulenza per l'automazione delle procedure tecnico amministrative e magazzino;
 - collaborazione con i gruppi di ricerca per lo sviluppo del software di analisi e di acquisizione dati per esperimenti e tests;
 - gestione dei contratti di manutenzione hardware e software, gestione e distribuzione del software/licenze, tenuta dell'anagrafe delle apparecchiature informatiche della Sezione;
 - predisposizione della documentazione multimediale e organizzazione seminari a carattere informatico;
 - elaborazione progetti relativi allo sviluppo della rete e dei servizi informatici;
 - partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali per la sperimentazione di nuove tecniche hardware e software;
 - collaborazione alla gestione del polo Garr;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.

Art. 11

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al Servizio è preposto un Responsabile con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione.
2. L'incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere revocato.
3. Compiti ed attività del Servizio:
 - i compiti e le attività del Servizio sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore.
4. Il Servizio esplica i propri compiti ed attività in collaborazione con le figure professionali previste nel successivo articolo 12.

Art. 12

1. La sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata ad esperti qualificati.

La sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, prevista dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata a medici autorizzati e/o competenti.

2. Le attività di medicina del lavoro previste dal D.P.R. n. 303/1956, dal D.L. 15 agosto 1991, n. 277, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative di tutela sanitaria in vigore, sono svolte dal medico competente.

Art. 13

1. Il presente provvedimento può essere modificato od integrato, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Sezione, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN.

2. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell'INFN.